

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.P.S.C

COMUNICATO UFFICIALE N. 231/CGF

(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 139/CGF – RIUNIONE DEL 13 MARZO 2008

Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Conte Prof. Emanuele, Becchetti Dr. Alfredo Maria – Componenti;– Bravi Dr. Carlo Rappresentante dell’A.I.A.; Pesce Avv. Fabio – Segretario ff.

- 1) **RICORSO DELL’ A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BOGDANOVIC DANIJEL SEGUITO GARA CISCO ROMA/CASSINO DEL 24.2.2008**
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.2008)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 139/C del 26.2.2008 ha inflitto la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore Bogdanovic Danijel, per aver colpito un avversario e rivolto frasi minacciose nei confronti dell’arbitro, seguito gara A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l. /Cassino del 24.2.2008.

Avverso tale provvedimento la società A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 26.2.2008, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 12.3.2008, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall’A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l. di Roma, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'ASSOCIAZIONE CALCIO MONOPOLI S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL MEDICO SOCIALE DR. VINCENZO MUOLO E AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MONOPOLI/MARCIANISE DEL 10.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 130/C del 12.2.2008)

La società Calcio Monopoli reclama contro il provvedimento del Giudice Sportivo che, con decisione di cui al Com. Uff. n. 130/C del 12.2.2008, ha squalificato per sei giornate effettive di gara il medico della squadra Vincenzo Muolo. Questi infatti, al termine della partita disputata il 10.2.2008 contro il Marcianise, tentava di aggredire l'arbitro, venendo bloccato grazie all'intervento di due poliziotti.

Nello stesso reclamo, la società Monopoli ricorre anche avverso l'ammenda di € 2.000,00 che il Giudice Sportivo ha comminato con provvedimento pubblicato nello stesso Com. Uff., sanzionando il comportamento aggressivo di un gruppo di tifosi che, all'uscita dello stadio, avevano offeso la terna arbitrale e sputato contro l'automobile dell'arbitro.

Nel proprio reclamo, la società contesta che il medico abbia voluto aggredire l'arbitro, sostenendo anche che la frase riportata nel referto non possa configurarsi come un insulto, ma debba esser derubricata a espressione irriparabile.

Quanto all'ammenda inflitta, la società reclamante rileva imprecisioni nella descrizione dei fatti contenuta nel referto. In particolare rileva incongruenze cronologiche e topografiche, e richiede di conseguenza una riduzione dell'ammenda.

La Corte osserva quanto ad entrambi i vizi lamentati che la ricorrente offre una valutazione dei fatti del tutto "domestica" contrastante con i documenti ufficiali di gara, che monolitica giurisprudenza sportiva, considera assistiti da fede privilegiata.

Pertanto difettando ogni prova contraria non può dubitarsi circa l'effettivo svolgersi degli eventi così come rappresentati dall'ufficiale di gara.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'Associazione Calcio Monopoli S.r.l. di Monopoli (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELLA SIG. BRAGLIA PIERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GALLIPOLI/LUCCHESE DEL 24.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.2008)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 139/C del 26.2.2008 ha inflitto al signor Braglia Piero la sanzione della squalifica per 1 gara effettiva, per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro, seguito gara Gallipoli/Lucchese 24.2.2008.

Avverso tale provvedimento il signor Braglia ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 28.2.2008.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 12.3.2008, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal signor Braglia Piero, dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL SIG. PAGLIARI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA MONZA BRIANZA/FOLIGNO DEL 24.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.2008)

Il signor Pagliari Giovanni reclama contro il provvedimento del Giudice Sportivo che, con Com. Uff. n. 139/C del 26.2.2008, lo ha squalificato per tre giornate. Questi, nel corso della partita disputata il 24.2.2008 contro il Foligno, era stato espulso per aver insultato l'arbitro e, uscendo dal campo, aveva continuato a insultare il direttore di gara con epiteti che risultano nel referto arbitrale.

Il reclamante sostiene, nella propria memoria, che i fatti non si sarebbero svolti nei termini descritti nel referto dell'arbitro, e in particolare che non avrebbe affatto pronunciato le parole che l'arbitro riporta nel suo referto. Chiede che la C.G.F. acquisisca una prova televisiva e la dichiarazione di un addetto della Croce Rossa intesa a descrivere i fatti in modo difforme da quanto risulta nel referto arbitrale.

La Corte rileva che il procedimento sportivo è regolato da norme precise in materia di prova, le quali non consentono l'acquisizione di elementi diversi dai documenti ufficiali di gara, ed escludono con ciò l'ammissibilità della dichiarazione allegata.

Quanto alla prova televisiva, altrettanto stringenti sono le norme procedurali, le quali escludono l'ammissibilità di tale prova quando i fatti sanzionati siano stati descritti nel referto arbitrale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Pagliari Giovanni e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Piero Sandulli

Publicato in Roma il 20 Giugno 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete